



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

**Ordinanza del Responsabile Polizia Locale
n. 136 del 21/08/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA CITTÀ DI COSSATO, PER
LAVORI - VIA PER CASTELLETTO CERVO**

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata dalla ditta **BETONCABLO SPA**, assunta al protocollo comunale in data **04/08/2025** con il n. **22635**, intesa ad ottenere l'emissione di ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale al fine di provvedere all'esecuzione di lavori volti alla realizzazione di linea interrata in media tensione per la connessione di impianto fotovoltaico per conto della ditta **SUNPRIME MT SRL**;

RILEVATO che l'ente proprietario della strada oggetto di intervento è da individuarsi nella Provincia di Biella, con manomissione del tratto della SP 313 "Cossato - Castelletto Cervo" ricompreso dal km 0+310 al km 1, ricadente entro il centro abitato della Città di Cossato, titolata pertanto a disciplinarne la circolazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 c. 3 d.lgs. 285/1992 ed all'art. 5 c. 3 lett. b) d.P.R. 495/1992;

VISTO il nulla osta alla disciplina temporanea della circolazione stradale in oggetto emesso ai sensi dell'art. 7 c. 3 d.lgs. 285/1992 dall'Ufficio Esercizio Infrastrutture per la Mobilità dell'Area Tecnica della Provincia di Biella quale Ente proprietario della strada, assunto al protocollo comunale in data **21/08/2025** con il n. **24464**;

VISTA l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico n. **204/OP/24** del **08/07/2024** rilasciata al richiedente dall'Ufficio Concessioni Demanio Stradale dell'Area Tecnica della Provincia di Biella, con la quale risultano autorizzati i lavori per i quali la predetta richiesta è rivolta;

VISTO quanto allegato dal suddetto richiedente ai fini istruttori, ovvero dettagliato prospetto planimetrico e fotografico dell'area interessata;

RILEVATO che l'attività non consentirà di mantenere, per entrambi i sensi di marcia dell'area interessata, un modulo di corsia pari alla misura minima di m. **2,75**, come previsto dall'art. 140 c. 1 d.P.R. 495/1992;

VISTE le caratteristiche tecniche delle strade interessate e tenuto in considerazione del traffico che vi si svolge;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in oggetto;

VISTO il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. "*Nuovo codice della strada*", ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo;

VISTO il d.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*";

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

VISTO il decreto del Sindaco della Città di Cossato n. 14 del 28/03/2025, con il quale è stato individuato il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato, al quale è conferito incarico di Elevata Qualificazione tra le cui attribuzioni, meglio esplicitate nell'allegato A) al citato provvedimento, figura l'assunzione delle ordinanze in materia di viabilità, fatta salva la surroga, in caso di assenza od impedimento del medesimo, da parte del Vice Comandante pro-tempore;

ACCERTATA l'assenza di conflitti di interesse e quindi l'insussistenza di alcun obbligo di astensione in ordine al presente procedimento in capo al sottoscrittore del presente atto;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

1) L'ISTITUZIONE TEMPORANEA:

1.1) di TRANSITO ALTERNATO DA SEMAFORI a tutte le categorie di veicoli, dalle ore 08:00 del giorno 10/09/2025 alle ore 20:00 del giorno 30/10/2025, e comunque per l'intera durata dei lavori purché ogni nuova data stimata di ultimazione dei medesimi sia tempestivamente comunicata all'Ente proprietario della strada ed a questo Comando, in via per Castelletto Cervo della Città di Cossato, tratto ricompreso tra il civico 435 e lo svincolo in uscita dalla SS 758 "Masserano - Mongrando", previa indicazione in loco a mezzo dell'apposita segnaletica;

2) AL RICHIEDENTE:

2.1) di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 285/1992 e degli artt. 30 e 43 d.P.R. 495/1992 come da schemi approvati dal Disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002, eventualmente oscurando la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea e ripristinandola al cessare dell'esigenza;

- 2.2) di vigilare sulla regolare visibilità, manutenzione, efficacia ed efficienza della segnaletica temporanea stradale, in special modo in riferimento alle ore notturne qualora ricorra il caso;
- 2.3) di predisporre le dovute cautele atte a delimitare opportunamente l'area di cantiere;
- 2.4) di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale in conformità ed applicazione di quanto ordinato ai sensi del punto 1) ed in particolar modo di posizionare, in attestazione di entrambi i sensi di marcia del tratto interessato, lanterne semaforiche mobili conformi alle previsioni di cui all'art. 42 c. 3 lett. c) d.P.R. 495/1992 e secondo quanto ivi disciplinato, in riferimento all'operatività del temporaneamente istituito transito alternato, fatto salvo il pronto supporto di movieri a norma dell'art. 42 c. 3 lett. b) d.P.R. 495/1992 qualora le condizioni lo rendano opportuno o necessario;
- 2.5) di assicurare, durante lo svolgimento dell'attività:
 - 2.5.1) in ogni caso, l'accesso pedonale alle proprietà immobiliari non altrimenti facilmente raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, garantendo percorsi praticabili in sicurezza dai pedoni;
 - 2.5.2) in ogni caso di necessità, l'accesso e l'operatività dei veicoli in servizio di emergenza, fatta salva l'eventuale materiale inagibilità dei tratti di strada in oggetto;
 - 2.5.3) compatibilmente con le esigenze di viabilità derivanti dallo svolgimento dell'attività in oggetto e rese note con la sopra indicata segnaletica, l'accesso veicolare alle proprietà immobiliari non altrimenti raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, ad insindacabile valutazione tecnica di sicurezza del responsabile dell'attività presente in loco;

DISPONE

- 1) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;
- 2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4) che la presente ordinanza sia trasmessa al richiedente, alla Provincia di Biella ed alle locali competenti autorità e pubblici servizi interessati;

INFORMA

- 1) che, ai sensi della l. 241/1990:
 - 1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato;
 - 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Com.te V.Comm. di P.L. Andrea REY;
 - 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.L. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
 - 2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;
 - 2.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.

Davide VILLANOVA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate